

**COMUNE DI QUINTANO
(Provincia di Cremona)**

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI
COLLEGIALI

INDICE

TITOLO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- ARTICOLO 1 - Funzioni e poteri
- ARTICOLO 2 - Entrata in carica dei consiglieri
- ARTICOLO 3 - Primi adempimenti del Consiglio
- ARTICOLO 4 - Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale
- ARTICOLO 5 - Sede riunioni consiliari
- ARTICOLO 6 - Sedute
- ARTICOLO 7 - Convocazione e deposito atti
- ARTICOLO 8 - Validità delle adunanze
- ARTICOLO 9 - Presidenza ed adempimenti preliminari
- ARTICOLO 10 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari
- ARTICOLO 11 - Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno
- ARTICOLO 12 – Fatto personale
- ARTICOLO 13 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- ARTICOLO 14 – Verifica numero legale
- ARTICOLO 15 - votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni
- ARTICOLO 16 - Verbalizzazione seduta
- ARTICOLO 17 - Ordine durante le sedute
- ARTICOLO 18 - Diritto all'informazione dei Consiglieri
- ARTICOLO 19 - Interrogazioni
- ARTICOLO 20 – Interpellanze
- ARTICOLO 21 - Mozioni
- ARTICOLO 22 - Gruppi consiliari
- ARTICOLO 23 - Conferenza dei Capigruppo
- ARTICOLO 24 - Commissioni consiliari
- ARTICOLO 25 - Composizione, insediamento e funzionamento delle Commissioni

TITOLO II - LA GIUNTA COMUNALE

- ARTICOLO 26 – Funzioni, poteri e competenze
- ARTICOLO 27 - Ineleggibilità ed incompatibilità
- ARTICOLO 28 - Durata in carica della Giunta. Dimissioni, surrogazione e decadenza
- ARTICOLO 29 - Revoca del Sindaco, della Giunta comunale e degli Assessori
- ARTICOLO 30 – Composizione ed attività della Giunta
- ARTICOLO 31 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta
- ARTICOLO 32 - Adunanze, convocazioni e deliberazioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 33 – Entrata in vigore e pubblicazione

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 1 - Funzioni e poteri

1. Il Consiglio comunale, in conformità alla vigente normativa ed allo Statuto, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base delle proposte del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie, inoltre, alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 2 - Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi Consiglieri, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili.

ARTICOLO 3 - Primi adempimenti del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto, entro 10 giorni dalla sua proclamazione, e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente partecipato al Prefetto.
2. Nella prima seduta consiliare, si procede:
 - a) alla convalida degli eletti;
 - b) al giuramento del Sindaco;
 - c) alla comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta, tra i quali il Vice-Sindaco;
 - d) alla presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - e) all'elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 270/2005;
 - f) all'approvazione degli indirizzi di nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti;
 - g) all'approvazione della Commissione di nomina dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/1951.

Nelle sedute immediatamente successive, il Consiglio procede alla presa d'atto dei capogruppi consiliari, designati dai rispettivi Gruppi.

ARTICOLO 4 - Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. La decadenza, di cui al comma 1°, può essere promossa d'ufficio o ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
3. Sull'istanza, si pronuncia il Consiglio comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza, per i motivi di cui al comma 1°, sono disciplinate dalla legge.
5. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre consecutive sedute consiliari, convocate in sessione ordinaria o straordinaria nell'arco dell'anno solare. La decadenza può essere promossa d'ufficio, o ad istanza di un elettore del Comune, di un consigliere comunale o dal Prefetto. In caso di atto d'ufficio o di istanza, prende avvio un procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e disciplinato come segue:

- a) il consigliere comunale è invitato a presentare le eventuali cause giustificative alla Segreteria comunale, entro il termine di 15 giorni;
 - b) entro il successivo termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del termine previsto dalla lettera "a" (prorogabile per giustificate ragioni), l'Ufficio di segreteria redige la relazione istruttoria, la deposita agli atti e la inoltra a tutti i consiglieri, compreso il consigliere interessato;
 - c) entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione ai consiglieri, si procede alla convocazione del Consiglio comunale, che si pronuncerà in merito in seduta pubblica e con voto palese;
 - d) per la sola decisione di decadenza, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 6.** Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio comunale, per il tramite del Segretario comunale, che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune. Il Consiglio comunale procede, entro 10 giorni, alla relativa surrogazione.
- 7.** La surrogazione consiste nell'attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

ARTICOLO 5 - Sede riunioni consiliari

- 1.** Il Consiglio comunale si riunisce nella propria sede (sala consiliare). Può riunirsi in altro luogo, su decisione del Sindaco, che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

ARTICOLO 6 - Sedute

- 1.** Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
- 2.** Si riunisce in via ordinaria, per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
- 3.** In tutti gli altri casi, si riunisce in seduta straordinaria.
- 4.** Per comprovate esigenze, la seduta può essere dichiarata urgente, ai sensi del comma 6° del successivo articolo 7, con avviso di convocazione ed annesso ordine del giorno, da consegnare almeno 24 ore effettive, prima dell'ora di convocazione dell'adunanza .

ARTICOLO 7 - Convocazione e deposito atti

- 1.** Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, ne fissa la data e l'ora e dichiara aperta e chiusa la seduta.
- 2.** La convocazione dei consiglieri, unitamente all'ordine del giorno, è effettuata dal Sindaco con avvisi scritti.
- 3.** Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, vengono inoltrati, attraverso posta elettronica ordinaria (non PEC), agli indirizzi preventivamente indicati dai consiglieri comunali, secondo la seguente disciplina:
 - a) l'Ufficio messi, effettuato l'invio, provvede a conservare in formato digitale le ricevute di inoltro;
 - b) l'avviso di convocazione si intende regolarmente notificato, a tutti gli effetti, al consigliere destinatario con il semplice invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, escluso qualsivoglia altro adempimento;
 - c) in caso di ricezione di "esito negativo", l'Ufficio, anche in deroga ai termini di convocazione, procederà all'immediata notificazione della convocazione attraverso messo comunale o forme equipollenti; in tal caso, l'Ufficio sarà sollevato da ogni responsabilità ed il consigliere ricevente non potrà lamentarsi di eventuali ritardi;
 - d) il consigliere non potrà lamentarsi per gli eventuali ritardi od omissioni, non dipendenti da colpa dell'Ufficio, che abbia osservato scrupolosamente la disciplina, di cui alle lettere "a", "b" e "c".

4. L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente all'invio ai consiglieri, deve essere partecipato al Sindaco, agli eventuali assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio, al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio ed in luoghi aperti al pubblico.
5. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri entro i seguenti termini:
 - n. 5 giorni, per le sedute ordinarie;
 - n. 3 giorni, per le sedute straordinarie;
 - n. 1 giorno nel caso di sedute di motivata urgenza e nel caso in cui vi sia la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del consiglio comunale convocato.
6. Il consiglio comunale deve essere riunito, ferma restando la prerogativa del Sindaco in ordine alla convocazione, anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso, la riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Entro lo stesso termine di 20 giorni il consiglio comunale deve essere convocato su proposta del Revisore del conto in conformità allo statuto ed alla legge. In caso di inosservanza, provvede, previa diffida, il Prefetto.
7. Il consiglio comunale è convocato dal Prefetto, su segnalazione del Revisore del conto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, in un termine non superiore a 20 giorni, quando trascorsi i termini di legge non sia stato approvato il bilancio.
8. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale se non sono state depositate, presso la segreteria del Comune, nei termini indicati al comma 5°, unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al loro esame. Copia dell'intera documentazione agli atti del consiglio comunale verrà messa a disposizione dei Consiglieri sul sito istituzionale del Comune, in sezione riservata accessibile mediante password, ad eccezione di documentazione non originariamente sussistente in forma digitale. Resta salva la facoltà, per i consiglieri, di visionare l'intera documentazione depositata presso l'Ufficio di Segreteria, ma non di chiederne copia.
9. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal consiglio comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri ed assessori non consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al presente articolo.
10. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente gli interventi dei soggetti e dei cittadini, che portano il loro contributo ed illustrano al consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale possono essere trattate solo mozioni, relative a problematiche del territorio comunale.

ARTICOLO 8 - Validità delle adunanze

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta, non interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, computando, a tal fine, il Sindaco (*"quorum funzionale"*).
2. Ai fini del calcolo del quorum funzionale per la validità delle adunanze, non si computano:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed Assessori-non consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 9 - Presidenza ed adempimenti preliminari

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale e dichiara aperta e chiusa la seduta. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco, ovvero, nel caso questi non fosse Consigliere comunale, dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente in Consiglio.
2. Il Sindaco, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritiene utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione (“*comunicazioni preliminari*”). Parimenti, vengono effettuate in apertura di seduta le altre attività di rilevanza pubblica generali, quali consegna di premi, attestazione di riconoscimenti, etc.

ARTICOLO 10 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, venga diversamente statuito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti valutazioni circa le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ARTICOLO 11 - Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. Il Sindaco comunica, preliminarmente, l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti, ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.
2. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali, sempre connessi ai processi verbali. In ogni caso, al consigliere che ne ha interesse non è consentito più di un intervento (massimo 5 minuti).
3. I Consiglieri, che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, chiedono la parola al Sindaco dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
4. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte deliberative, riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione, ai sensi dell'articolo 78, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000, si applica a tutte le deliberazioni, tranne che ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.
5. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
6. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno.
7. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
8. Dopo la dichiarazione di voto, non è consentito al Consigliere alcun ulteriore intervento sull'argomento in discussione.
9. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola ad alcun consigliere fino alla proclamazione del voto.
10. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti solo per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Sindaco e la Giunta comunale.
 - b) i cinque minuti per tutti gli altri casi.
11. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Sindaco è legittimato a togliergli la parola, dopo averlo invitato almeno una volta a concludere.
12. Il Sindaco richiama il Consigliere, che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad

attenervisi. Può togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

13. Gli interventi non possono essere interrotti, o rimandati, per la continuazione da una seduta all'altra.

14. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15. Su determinazione del Sindaco, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza od aventi connotato squisitamente tecnico, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti, oltre a funzionari e dipendenti comunali.

ARTICOLO 12 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta, od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse, ad eccezione di verbalizzazioni, eventualmente ritenute, secondo la prospettazione personale del consigliere, non perfettamente aderenti a quanto dichiarato.

2. Il Consigliere, che chiede la parola, deve indicare il fatto personale ed il Sindaco decide se il fatto stesso sussiste. Ove, però, l'intervenuto insista, sulla questione posta, decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

ARTICOLO 13 - Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione medesima venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

2. Le questioni, di cui al comma 1°, sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio respinge a maggioranza le avanzate questioni pregiudiziali o sospensive. Dopo il consigliere proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, può prender parola solo un Consigliere a favore ed uno contro. Non è consentita, da parte di un gruppo consiliare, la proposizione di più di una questione pregiudiziale o sospensiva, nell'arco di una medesima seduta.

3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali, o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo in forma palese e per alzata di mano.

5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno od all'ordine dei lavori od altre questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno. Anche in questo caso, non è consentita, da parte di un gruppo consiliare, la proposizione di più di una questione procedurale, nell'arco di una medesima seduta.

6. Le questioni, di cui al presente articolo, vanno votate a scrutinio palese e per alzata di mano.

ARTICOLO 14 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un terzo del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

ARTICOLO 15 - Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I Consiglieri, di norma, votano in modo palese o per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Sindaco.
2. Viene utilizzato lo scrutinio segreto, solo relativamente alle deliberazioni concernenti le “*persone*”, mediante scheda da deporsi in apposita urna, fatta salva diversa volontà espressa da tutti i consiglieri presenti. Per deliberazioni concernenti le “*persone*”, si intendono le proposte deliberative, afferenti l’elezione di persone oppure fatti o condotte relativi a persone. Il Consiglio comunale, con espressa votazione, può decidere di procedere al voto palese in luogo del previsto scrutinio segreto. Sono pubbliche, in ogni caso, le sedute relative alla decadenza dei consiglieri.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che si astengono volontariamente;
 - c) coloro che non partecipano alla votazione o che dichiarano di non parteciparvi, pur non allontanandosi dall’aula.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Sindaco, con l’assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, procede alla distribuzione e raccolta delle schede, oltre che alla proclamazione dell’esito della votazione.
6. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze e, riscontrata l’irregolarità contestata, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi, però, soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere può richiedere al Segretario Comunale che, nel verbale della seduta, si dia espressamente atto delle motivazioni del proprio voto, da formulare in modo sintetico.
8. Nei casi d’urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti¹.

ARTICOLO 16 - Verbalizzazione seduta

1. Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, anche mediante l’ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione, se esistente.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere, per sintesi, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta; i consiglieri comunali astenuti e contrari vanno indicati per nome e cognome. Ogni consigliere ha diritto all’integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
4. Il Consigliere Comunale può chiedere la rettifica o l’integrazione di un proprio precedente intervento, relativo ad una pregressa seduta consiliare. In tal caso, sentito il parere del Segretario Comunale, il Sindaco decide se accettare la rettifica o integrazione e se porre la richiesta in votazione al Consiglio, che decide per alzata di mano.

ARTICOLO 17 - Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco, in qualità di Presidente dell’Assemblea consiliare, spetta il mantenimento dell’ordine durante le sedute del Consiglio comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri, tranne espresso invito del Sindaco.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l’ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo, il

¹ Si ricorda che l’immediata eseguibilità di una deliberazione consiliare, o giunta, non presuppone la previa pubblicazione dell’atto (Tar Marche, sez. I[^], 23 luglio 2014, n. 713).

Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Sindaco propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta. La proposta viene messa ai voti, senza discussione. Se il Consigliere, intervenuta la votazione di esclusione, non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dal parlare od esprimere qualsivoglia dichiarazione od espressione di approvazione o di disapprovazione delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.

5. Il Sindaco può proporre, ai sensi del comma 3°, l'espulsione dall'aula di quei soggetti che, attraverso la loro condotta, ostacolano integralmente ed inequivocabilmente il proseguimento dei lavori.

6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta, richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.

7. Nei casi previsti al comma 3° e comma 6° del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora, in cui era stata convocata la seduta sospesa.

ARTICOLO 18 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni od Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto, nei casi specificamente determinati dalla legge. Dei documenti consegnati, il Consigliere darà riscontro all'ufficio interessato, mediante apposizione di firma.

2. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 19 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono domande volte ad acquisire informazioni e spiegazioni, in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se, e quali provvedimenti, il Sindaco, la Giunta comunale, o i funzionari, abbiano adottato, od intendano adottare, in relazione allo specifico fatto. Le interrogazioni vanno rivolte al Sindaco.

2. Il Sindaco deve fornire risposta scritta all'interrogazione entro 30 giorni dalla data di presentazione.

3. Le interrogazioni, inerenti ad uno dei punti all'ordine del giorno, possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare, prima della votazione del medesimo argomento in discussione. Della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta medesima. Si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 2. E' data possibilità al Sindaco o all'assessore competente di formulare immediatamente la risposta all'interrogazione nel corso della discussione sul punto.

4. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio comunale, la medesima verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione.

5. Le risposte alle interrogazioni, portate in discussione in Consiglio Comunale, vengono date dal Sindaco, o da un Assessore, e non possono avere durata superiore a 10 minuti, previa lettura da parte del consigliere interrogante o del primo dei firmatari. E' possibile la replica da parte del solo consigliere interrogante, e la replica medesima non può avere durata superiore a 5 minuti.

6. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta a solo uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda medesima si intenderà,

comunque, decaduta se il presentatore sarà assente, seppur giustificato, alla “seconda” lettura, che avverrà in una successiva seduta. Non è consentita la delega da parte del consigliere interrogante assente in favore di altro consigliere.

8. E' consentito l'esame e la discussione, in una sola seduta consiliare, di un numero massimo di interrogazioni o interpellanze non superiore complessivamente a 3.

ARTICOLO 20 - Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta comunale, in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.

2. Il presentatore, o il primo firmatario, ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento, oggetto dell'interpellanza, altri Consiglieri. In tal caso, non più di uno per gruppo consiliare e per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno.

3. Alle interpellanze si applicano i commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'articolo 19 del presente Regolamento.

4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, successiva alla sua presentazione.

5. Le interpellanze e le interrogazioni, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono esaminate congiuntamente.

ARTICOLO 21 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, e per un tempo non superiore a 10 minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 5 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a cinque minuti.

5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti da parte del solo consigliere proponente, il quale li illustrerà per una durata non superiore a 5 minuti.

6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.

7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In ogni caso, è possibile l'approvazione separata di una parte della mozione, espressamente individuata.

8. Nel corso della discussione su una mozione, è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne e/o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del Consiglio comunale.

ARTICOLO 22 - Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. Nei 30 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio comunale, il Gruppo consiliare procede

alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni Gruppo consigliere è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale. In caso di mancata nomina e comunicazione del capogruppo consiliare, non si provvederà alle rituali comunicazioni di legge.

4. Della costituzione e modifica dei Gruppi, nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo, viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

5. Durante la discussione di un punto all'ordine del giorno, il Capo-gruppo consiliare ha diritto di chiedere la sospensione della seduta, al fine di poter conferire con il proprio gruppo, in sede separata. La sospensione non può durare più di 10 minuti.

ARTICOLO 23 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa, in rappresentanza della Giunta, il Sindaco o un suo delegato. E' convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante uno dei consiglieri presenti.

2. La Conferenza dei Capigruppo può formulare proposte alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 24 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in Commissioni permanenti, in rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie.

2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, di cui non facciano parte, senza diritto di voto.

3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti e/o consultivi.

4. E' facoltà del Consiglio comunale costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o temporanee o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

5. Nel caso siano costituite Commissioni di indagine, di cui al comma 4°, la Presidenza delle medesime sarà attribuita ad un Consigliere di minoranza.

ARTICOLO 25 - Composizione, insediamento e funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni sono composte da n. 5 Consiglieri. Ogni gruppo consiliare ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione, fermo restando che al gruppo consiliare di maggioranza deve essere riconosciuto un numero di componenti idoneo ad esprimere la maggioranza assoluta all'interno della commissione. Di conseguenza, se necessario, la commissione potrà essere composta, in via eccezionale, anche da più di 5 membri, fermo restando la necessità della permanenza del numero complessivo dispari dei componenti.

2. Alle Commissioni possono essere invitati, senza diritto di voto, anche cittadini, il cui contributo sia ritenuto pertinente alle materie oggetto di esame delle commissioni medesime.

3. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio comunale, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

4. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. L'elezione avviene con votazione a scrutinio palese. E' eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Nel caso, di cui al comma 5° del precedente articolo 24, è eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti.

5. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

6. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco

7. Per la validità della seduta, è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più

uno dei componenti la Commissione.

8. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi in modo palese.

9. Il Segretario della Commissione, individuato all'interno della medesima, redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente.

10. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni, si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio comunale, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

TITOLO II **LA GIUNTA COMUNALE**

ARTICOLO 26 – Funzioni, poteri e competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o dei Responsabili di Servizio. Determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi.

3. La Giunta collabora con il Sindaco, riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione e del consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. La Giunta può adottare il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie, per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'articolo 42, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 27 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

ARTICOLO 28 - Durata in carica della Giunta. Dimissioni e decadenza

1. La Giunta, nominata dal Sindaco in conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale, decade in caso di decesso, impedimento permanente, rimozione o dimissioni del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale e le funzioni del Sindaco, sino alla predette elezioni, sono svolte dal Vicesindaco .

2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune.

3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alle connesse decisioni adottate.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza della Giunta comunale unitamente a quella del Sindaco.

ARTICOLO 29 - Revoca del Sindaco, della Giunta comunale e degli Assessori

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco, e se approvata si fa luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Sindaco e al Segretario comunale, perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune e per la comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Sindaco è posta in discussione del Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 20 minuti.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo, comunque, non superiore ai 15 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti. Non sono consentiti altri interventi, oltre a quelli per dichiarazione di voto, per una durata non superiore a 5 minuti.
7. Il Consiglio comunale, prima di discutere e votare la mozione di sfiducia, non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.
8. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

ARTICOLO 30 – Composizione ed attività della Giunta

1. In conformità alla normativa statutaria, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di due assessori, nel rispetto, comunque, dei limiti di legge.
2. La Giunta collabora con il Sindaco e la sua attività deliberativa è collegiale.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

ARTICOLO 31 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco può assegnare a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione sindacale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo, la variazione delle attribuzioni è comunicata al Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell' articolo 15, comma 4-bis della Legge n. 55/1990², il Vicesindaco sostituisce il Sindaco. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, assume le funzioni l'Assessore anziano (il Consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale ed, a parità di voti, il più anziano di età).

² Articolo 15, comma 4-bis, legge n. 55/1990: Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

ARTICOLO 32 - Adunanze, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta comunale si riunisce tutte le volte che il Sindaco lo ritenga opportuno e necessario.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. Il Sindaco presiede la giunta e convoca la medesima, proponendone, anche sulla base degli indirizzi degli uffici, gli argomenti di discussione e di decisione, per ciascuna seduta.
4. La Giunta comunale delibera a maggioranza assoluta di voti degli Assessori presenti.
5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza o complessità tecnica, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti, oltre che consiglieri comunali e dipendenti..
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni, né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse. In questo caso, debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del comune o delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
8. Gli Assessori, che dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri organi.
11. In caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti³.
12. Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli Assessori contrari o astenuti. Il Segretario comunale deve ritirarsi durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado, ad eccezione di provvedimenti obbligatori per legge. In tal caso, il Sindaco sceglie un Assessore a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
13. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
14. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale.
15. Il Segretario provvede a trasmettere ai Capigruppo l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta, contestualmente alla loro affissione all' albo pretorio.

TITOLO III **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 33 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio comunale in attuazione dello Statuto e dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

³ Si ricorda che l'immediata eseguibilità di una deliberazione consiliare, o giunta, non presuppone la previa pubblicazione dell'atto (Tar Marche, sez. I[^], 23 luglio 2014, n. 713).

2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2015.